

14. CORTE D'APPELLO LECCE SEZIONE 2 CIVILE - SENTENZA DEL 27 GIUGNO 2000

Contratti bancari - apertura di credito - commissione di massimo scoperto - diritto della banca - condizioni

Motivi della decisione

(Omissis)

Commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale della stessa. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo al computo della commissione di massimo scoperto con riguardo al rapporto conseguito all'apertura di credito in conto corrente (sul conteggio della commissione sulle somme dovute per l'intervenuto protesto dei due assegni si è già detto in precedenza).

Va chiarito in via preliminare che il contratto in atti, concluso il 24 maggio 1989, con riguardo alla commissione di massimo scoperto non prevede alcun importo, ma si limita all'art. 7, comma terzo, delle condizioni generali a stabilire: "Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto". Due quindi i criteri alternativi posti alla base della determinazione dell'importo dovuto: l'accordo delle parti o i criteri di applicazione usualmente praticate sulla piazza dalle banche.

Fatta questa premessa in fatto, si ritiene opportuno individuare il fondamento e la natura giuridica della commissione in parola, di cui non è facile reperire traccia nei manuali e persino nei trattati in materia bancaria, ad eccezione di quelli che affrontano l'argomento sotto un profilo più squisitamente economico e di tecnica bancaria.

L'introduzione di una commissione sul credito accordato rinviene il suo fondamento - a parere di questa corte nell'esigenza di riconoscere, nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente.

Orbene non può essere revocato in dubbio che anche la seconda prestazione della banca debba trovare adeguata remunerazione da parte del cliente. Essa comporta un sicuro onere per l'istituto che è comunque costretto, a prescindere dal concreto utilizzo da parte dei clienti, a tenere a disposizione degli stessi una certa giacenza liquida con corrispondente incremento del costo di gestione della propria tesoreria. Di contro gli affidati conseguono un sicuro vantaggio economico, potendo meglio gestire la propria liquidità in considerazione appunto della facoltà loro garantita di poter, in qualsiasi momento e senza preavviso, conseguire l'erogazione del credito, nei limiti dell'affidamento.

Le banche italiane però, invece di percepire - come sarebbe stato più logico e come accade in altri paesi d'Europa - una commissione di affidamento - in luogo della commissione di massimo scoperto - rapportata all'ammontare dell'accordato, nulla normalmente richiedono a tale titolo al chiaro fine di incentivare l'acquisizione del cliente, mentre poi pretendono dallo stesso la commissione di massimo scoperto (nel gergo contrattuale più semplicemente denominata "c.m.s."). Questa viene applicata al massimo saldo dare del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi. È stato tra l'altro dimostrato che l'incidenza di detta commissione penalizza in particolare quei conti che presentano un irregolare andamento del saldo, aumentando singolarmente il costo del credito proprio per quella categoria di affidati che presentano la più intensa movimentazione dei conti e, perciò stesso, dovrebbero risultare i più graditi alle banche.

A prescindere dalle perplessità economiche prima che giuridiche suscitate dall'istituto per le ragioni che precedono, è innegabile che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può, a differenza dell'anatocismo, in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità del calcolo dello stesso. Questa conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che la Banca d'Italia con circolare del 1 ottobre 1996, intervenendo in merito alla rilevazione dei tassi per l'individuazione della soglia usuraria (legge 7 marzo 1996, n. 108), ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG (tasso interesse globale) e va rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali. Essa dunque è destinata ad operare su un piano diverso, anche se collegato, nell'ambito del sinallagma contrattuale rispetto agli interessi, costituendo la controprestazione per la messa in disponibilità di una data somma di danaro a cui accede un rischio di mancata restituzione, che la banca si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo dei fondi.

Nella prassi bancaria, a cui ha fatto acquiescenza una ignara giurisprudenza delle corti di merito, soprattutto nella fase monitoria, è dato però riscontrare dal punto di vista operativo

una singolare simbiosi tra le due prestazioni a carico del cliente in quanto la seconda come sistema di calcolo percentuale rispetto all'importo dovuto viene parametrata al primo, procedendo poi ad una capitalizzazione della somma a tale titolo dovuta su base trimestrale esattamente negli stessi termini di quella adottata per gli interessi e, per giunta, anche su conto chiuso. Il sistema di calcolo è decisamente insidioso e, nella vecchia contrattualistica, prima dell'avvento della normativa sulla trasparenza, giammai chiaro per il cliente, che finiva quasi sempre per riscontrare solo ex post un divario tra il tasso nominale ed il costo effettivo del credito quale risultante dall'aggiunta della percentuale dovuta a titolo di c. m.s., maggiorata dalla sua capitalizzazione trimestrale, divario che si perpetrava anche nella fase esecutiva.

Quanto sopra esposto si è puntualmente verificato nel caso che ci occupa ove con decreto ingiuntivo prima e con sentenza poi si è condannato il cliente al pagamento, oltre che degli interessi, della commissione di massimo scoperto di 0,250% imponendo la sua capitalizzazione trimestrale anche dopo la chiusura del conto intervenuta l'1 gennaio 1992.

La rarissima giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi specificatamente dell'argomento ha correttamente ritenuto, in considerazione della diversa natura degli interessi rispetto alla commissione, che "qualora il contratto di conto corrente contempli la corresponsione di interessi ultralegali, il debito per il saldo passivo del conto continua ad essere regolato dalla suddetta clausola anche per il periodo successivo al recesso della banca. Non è invece più dovuta, con riferimento a detto periodo, la c. d. commissione di conto" (App. Catania, 15 settembre 1987). Alla luce di quanto sopra esposto, non può invero trovare applicazione, alla commissione di massimo scoperto il principio della perpetuatio obliganonis di cui all'art. 1224 Codice civile, non versandosi appunto in ipotesi di obbligazione di interessi. Appare quindi giuridicamente scorretta la prassi eseguita dal tribunale di Brindisi in sede monitoria ed in sentenza in sede di giudizio di opposizione, allorché ha proceduto alla quantificazione della complessiva somma dovuta dal cliente alla banca, riconoscendo a quest'ultima una percentuale a titolo di c. m.c. anche per il periodo successivo alla chiusura del rapporto, per giunta con capitalizzazione trimestrale. Una volta intervenuta la cessazione dell'efficacia del contratto in conseguenza del recesso della banca, mentre è ben possibile - ed è contrattualmente previsto dall'art. 7 n. b.u. - che il tasso di interesse continui ad essere calcolato con le stesse modalità, in ossequio al principio di cui all'art. 1224 Codice civile, tale perpetuatio risulta invece integralmente priva di causa per la commissione di massimo scoperto, che con la chiusura del rapporto di apertura di credito, ha assolto definitivamente al suo compito. Mentre in

costanza di rapporto la chiusura trimestrale nei conti anche saltuariamente debitori ed il conseguente riporto a saldo delle somme imputate a titolo di c. m.c. ha un senso, sempre che sia espressamente previsto in contratto, risulta di contro del tutto sfornita di supporto causale, avendo cessato la banca di tenere in disponibilità la somma affidata a seguito del recesso dall'apertura di credito e della conseguente chiusura del conto. A ciò aggiungasi che attenendo la riconduzione a capitale dell'importo dovuto a titolo di c. m.c. alla prevista chiusura trimestrale del conto debitore, una volta estinto il conto, non si può più procedere ad una sua chiusura trimestrale.

La commissione di massimo scoperto, rientrando nell'oggetto del contratto quale controprestazione per la messa in disponibilità della somma da parte della banca deve (art. 1346 Codice civile) essere determinata nel suo ammontare, sia pure percentuale o comunque determinabile. Nel caso di specie, oltre alle considerazioni sopra svolte, va rilevato che la relatio operata in sede contrattuale non consente la determinazione dell'ammontare della commissione, il cui pagamento invoca la banca opponente. Quest'ultima invero non ha fornito la prova, ad essa incombente circa la sussistenza di un accordo tra le parti sull'ammontare dello 0,250% richiesto. Né si è preoccupata di dimostrare, ove possibile, che le condizioni relative a tale commissione "praticate sulla piazza" erano pari a tale importo. Pertanto nulla può essere riconosciuto a tale titolo. (Omissis).